

quale si intende edificare, resa dalla ditta [REDACTED]

ai sensi dell'art. 7 della legge 5-3-1963, n. 246, in data **27.12.1972**

al n. **343/72**

VISTA la ricevuta n. **616** del **6.11.1972**

dalla quale risulta che è stato eseguito il versamento dovuto per legge alla
Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti;

VISTA la Legge Urbanistica;

VISTO il D. L. P. Reg. 29-10-1955, n. 6 che approva l'Ordinamento
Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana ed il relativo
Regolamento di esecuzione in data 29-10-1957, n. 3;

VISTO il Regolamento Edilizio;

CONCEDE il proprio

NULLA OSTA

alla ditta [REDACTED]

per la esecuzione dei lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle vigenti
disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità

al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte, **a condizione**
che sia conformità all'impegno assunto dalla Ditta su
indicata con dichiarazione resa in data 24.1.1973 ai
sensi dell'art.40 della Legge Regionale 31.3.1972 nu-
mero 19 la superficie destinata a parcheggio resti
permanente vincolata come tale. Si darà luogo al
rilascio del certificato di abitabilità, purchè la

Ditta dimostri di aver provveduto al definitivo con-
guaglio a saldo del contributo di cui alla normativa
del P.R.G. adottato, per le superfici da destinare a
spazi pubblici ai sensi del D.M. 2.4.1968. - - - -

La ditta 

resta obbligata a non dare inizio ai lavori se non dopo aver chiesto, con
domanda a parte, ed ottenuto dal Comune:

- a) il regolare verbale di allineamento e quote, senza il quale non
dovrà in nessun caso iniziarsi la costruzione;
- b) la eventuale concessione di suolo pubblico.

Ancor prima di iniziare i lavori la ditta

deve effettuare la prescritta denuncia all'Ufficio competente per le Imposte di Consumo sui materiali da costruzione.

Il presente nulla osta si rilascia con l'avvertimento che, qualora nella costruzione si eseguano opere in conglomerato cementizio normale o pre-compresso o con strutture metalliche, dovrà ottemperarsi a quanto disposto con la legge 5-11-1971, N. 1086.


locali destinati a torrioni di copertura delle scale, a macchine di ascensore o a qualsiasi altro uso, che sporgano sopra le coperture dello edificio, se non sono stati previsti nel progetto approvato, potranno essere costruiti solo dopo averne avuto regolare autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.

Eventuali sostituzioni del Direttore dei Lavori o dell'Impresa costruttrice dovranno essere immediatamente comunicate al Comune, pena la revoca della presente licenza di costruzione.

Detta licenza s'intende concessa facendo sempre salvi i diritti dei terzi ed a condizione che vengano rispettate tutte le norme del Regolamento Edilizio, degli strumenti urbanistici vigenti e sotto l'osservanza della Legge Urbanistica, pena la applicazione delle sanzioni all'uopo previste dalla legge, non esclusa la demolizione delle opere eseguite abusivamente.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto. (Elaborati n. **1000**)

Siracusa, li **10/10/73**



Il sottoscritto Messico (compilare) certifica di aver autorizzato l'uso di cui sopra al n. **[redacted]**

IL SINDACO
SIRACUSA

La licenza di costruzione è valida per un periodo di mesi di **[redacted]**